

**DECISIONE (UE) 2018/1537 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.38105 2014/C (ex 2014/NN) al quale il Regno del Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium e Thomas Cook Airlines Belgium**

[notificata con il numero C(2017) 5023]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 19 dicembre 2013 un comunicato stampa del Consiglio dei ministri del governo belga ha annunciato che era stato approvato un progetto di regio decreto destinato a concedere un aiuto finanziario a favore degli utenti dei servizi di Brussels Airport Company (di seguito «BAC»), titolare della licenza di gestione dell'aeroporto di Bruxelles-National.
- (2) Con lettera del 31 dicembre 2013 la Commissione ha ricevuto in relazione a questo progetto una denuncia presentata da International Airlines Group (di seguito «IAG»), un gruppo che controlla varie compagnie aeree, in particolare British Airways e Iberia.
- (3) Il 2 gennaio 2014 anche la compagnia aerea Ryanair ha sporto denuncia contro questo progetto.
- (4) La Commissione ha trasmesso le denunce di IAG e di Ryanair alle autorità belghe chiedendo loro ulteriori informazioni con lettera del 13 gennaio 2014. Il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni il 5 febbraio 2014.
- (5) Il 7 gennaio 2014 è stato adottato il regio decreto il cui progetto era stato oggetto delle denunce di cui ai considerando 2 e 3.
- (6) L'11 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità belghe, le quali hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 2 aprile 2014.
- (7) Il 1° ottobre 2014 la Commissione ha informato il Belgio della decisione di avviare nei confronti di questa misura il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (di seguito il «procedimento di indagine formale»). La Commissione ha invitato il Belgio a presentare le sue osservazioni e a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura in questione. Il 16 gennaio 2015 il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.
- (8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (di seguito la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
- (9) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di Ryanair, IAG, della compagnia aerea Brussels Airlines e di un'altra parte interessata che ha chiesto di restare anonima. La Commissione ha trasmesso queste osservazioni alle autorità belghe che hanno fatto pervenire i loro commenti al riguardo con lettere del 14 agosto 2015 e del 3 giugno 2016.
- (10) Il 10 febbraio 2015 la Commissione ha inviato alle autorità belghe una richiesta di informazioni sulla misura in questione alla quale il Belgio ha risposto il 12 marzo 2015. Il Belgio ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 20 marzo e del 16 maggio 2017.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 23.1.2015, pag. 10.<sup>(2)</sup> Cfr. la nota 1.